

Proposta di ventunesima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Proroga del termine per l'attuazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto da parte della Repubblica ellenica

COM(85) 821 def.

(85/C 356/11)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che in data 16 ottobre 1985 il governo greco ha comunicato alla Commissione che, per motivi di ordine tecnico e congiunturale, esso non è in grado di rispettare il termine del 1° gennaio 1986 per l'attuazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto stabilito dalla quindicesima direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che autorizza una proroga di due anni del termine previsto, dall'articolo 145 e dall'allegato XII dell'atto di adesione del 1979; che, di conseguen-

za, il governo greco ha chiesto una proroga di un anno del suddetto termine;

considerando che, per i motivi indicati, è necessario accogliere la richiesta del governo greco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La Repubblica ellenica adotta le misure necessarie per conformarsi quanto prima e comunque entro e non oltre il 1° gennaio 1987 alle disposizioni delle direttive 67/227/CEE, 67/228/CEE, 77/388/CEE, nonché di tutte le altre direttive, adottate o che saranno adottate, relative al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente direttiva.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla definizione delle caratteristiche delle navi e alle modalità di applicazione di tali parametri di pescherecci

COM(85) 846 def.

(85/C 356/12)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che nel contesto della politica comune della pesca si fa riferimento alle caratteristiche dei pescherecci quali la lunghezza, la larghezza, la stazza, la data della prima entrata in servizio e la potenza del motore;

considerando che è della massima importanza disporre di norme identiche per determinare le caratteristiche dei pescherecci e ciò per unificare le condizioni di esercizio di detta attività nella Comunità;

considerando che tali definizioni devono rispecchiare nella misura più ampia possibile le definizioni delle caratteristiche dei pescherecci attualmente in vigore negli stati membri; che, per questo motivo, l'azione della Comunità in questo settore dovrebbe tener conto delle iniziative prese da organizzazioni internazionali specializzate;

considerando che la convenzione di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci, messa a punto sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale, è già stata ratificata da più stati membri e dovrebbe essere ratificata dagli altri, conformemente alla raccomandazione 80/907/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;

considerando che la Convenzione internazionale sottoscritta a Londra nel 1969 sulla misurazione della stazza delle navi, messa a punto sotto l'egida della predetta organizzazione è già stata ratificata da tutti gli stati membri che hanno una flotta da pesca;

considerando che l'Organizzazione internazionale per l'unificazione ha messo a punto delle norme per i motori a combustione interna che sono già ampiamente applicate negli stati membri;

considerando che la legislazione comunitaria vigente che utilizza le definizioni delle caratteristiche delle navi dovrebbe essere modificata o completata di conseguenza,

⁽¹⁾ GU n. L 259 del 2. 10. 1980, pag. 29.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizione di carattere generale

Le definizioni delle caratteristiche dei pescherecci che figurano nel presente regolamento si applicano a tutta la legislazione comunitaria concernente la pesca.

Articolo 2

Lunghezza

1. Per lunghezza di una nave si considera la lunghezza fuori tutto, ovvero la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prua e il punto estremo posteriore della poppa.

La prua comprende l'ossatura stagna dello scafo, il castello di prua, la ruota di prora e la murata, ove esista, ma non i bompressi e il parapetto.

La poppa comprende l'ossatura stagna dello scafo, l'arcaccia, il cassero, lo scivolo di poppa e la murata, ma non il parapetto, il buttafuori, l'apparato motore di propulsione, i timoni con l'apparecchio di governo, le scale d'immersione e le piattaforme.

La lunghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione a meno di un decimo.

2. Quando la legislazione comunitaria fa riferimento alla lunghezza tra le perpendicolari, quest'ultima equivale alla distanza misurata fra le perpendicolari sulla linea di galleggiamento, tra la parte anteriore della ruota di prora e la parte posteriore del dritto del timone o, se ne esiste dritto del timone, il centro dell'asta del timone.

La linea di galleggiamento viene definita conformemente a quanto disposto dalla convenzione internazionale per la sicurezza dei pescherecci.

La lunghezza tra le perpendicolari va misurata in metri con approssimazione a meno di un decimo.

Articolo 3

Larghezza

Per larghezza di una nave si intende la larghezza fuori tutto, ciò che equivale alla larghezza massima della nave misurata sulla superficie esterna dello scafo.

La larghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione a meno di un decimo.

Articolo 4

Stazza

1. Per stazza di una nave si intende la stazza lorda come definita nell'allegato I della convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi.

2. Quando la legislazione comunitaria fa riferimento alla stazza netta, quest'ultima è definita come indicato nel precitato allegato I.

Articolo 5

Potenza del motore

1. Per potenza del motore si intende la potenza massima continua ottenibile in qualsiasi condizione di funzionamento della nave alla flangia di potenza dell'apparato di trasmissione di ciascun motore che può essere applicata alla propulsione della nave per via meccanica, elettrica, idraulica o in altro modo.

Da questa potenza totale non va detratta la potenza assorbita da apparati ausiliari azionati da questi motori.

L'unità in cui sarà espressa la potenza del motore sono i chilowatt (kW).

2. La potenza continua del motore è determinata conformemente ai requisiti fissati dall'organizzazione internazionale per l'unificazione nel quadro delle norme internazionali ISO 3246/1, seconda edizione, dell'ottobre 1981.

3. Le modifiche necessarie per adeguare i requisiti di cui al paragrafo 2 al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio⁽¹⁾.

Articolo 6

Data dell'entrata in servizio

Si considera quale data della prima entrata in servizio la data di rilascio del primo certificato ufficiale di sicurezza. Se non è possibile conoscere tale data, si prende in considerazione la data della prima iscrizione nel registro nazionale ufficiale dei pescherecci.

Articolo 7

La nota a piè di pagina n. 2 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 170/83 è soppressa.

Articolo 8

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Tuttavia, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono applicabili alle navi entrate in servizio prima della data di entrata in vigore del presente regolamento solo a partire dal 18 luglio 1994 ma saranno applicate alle caratteristiche di tali navi modificate anteriormente alla data summenzionata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.